


Pubblicato il 15/11/2021

N. 04060/2021 **REG.PROV.PRES.**
N. 10667/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10667 del 2021, proposto da
Dalila Ventola, Antimo Verde, Marina De Angelis, Francesco Cirillo, Assunta
Esposito, Carla Esposito, Dorita Ingenito, Nadia Cesaro, Raffaella Russo Spena,
Maria Oliviero, Stefania Liberti, Immacolata Pane, rappresentati e difesi dagli
avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco
Vannicelli in Roma, via Varrone 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale della Campania, Ambito Territoriale di Napoli, non costituiti
in giudizio;

nei confronti

Lucia Cozzolino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

- del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, 24 settembre 2021, prot. n. 17797, recante l'esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia (doc.1);
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (doc.3) nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.2), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.4) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole (doc.6);
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i

provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei limiti di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO